

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E GITE D'ISTRUZIONE

Premessa

La normativa in vigore (C.M. n° 291 del 14/10/1992; D.lgs n° 111 del 17/03/1995; C.M. n° 623 del 02/10/1996; C.M. n° 181 del 17/03/1997; D.P.C.M. n° 349 del 23/07/1999, fino alla [nota n° 2209 dell'11 aprile 2012](#)), stabilisce che: “(...) Al fine di corrispondere alle esigenze operative di cui trattasi, nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell'incolumità dei partecipanti, come del resto ribadito dalla più recente giurisprudenza, si ritiene opportuno precisare che l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore. La normativa costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.”

In coerenza con tale normativa, l'Istituto Comprensivo “V. Brancati” redige il seguente regolamento che definisce in modo coordinato le finalità, i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate.

Sono considerate le seguenti tipologie di attività:

- 1) Visite guidate effettuate nell'ambito dell'orario di lezione (a musei, monumenti, aziende, ecc.).
- 2) Visite guidate effettuate nell'arco di una sola giornata (presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico - artistico, parchi naturali, ecc.).
- 3) Viaggi di istruzione che si effettuano nell'arco di uno o più giorni.
- 4) Viaggi connessi ad attività sportive.

Art. 1

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione perché collegano l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi in forma di:

- lezioni all'aperto o presso musei, gallerie, monumenti e siti d'interesse storico- artistico;
- partecipazione ad attività teatrali;
- partecipazione ad attività o gare sportive;
- partecipazione ad attività collegate con l'educazione ambientale;
- partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali;
- partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche.

Art. 2

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere inseriti nella programmazione didattica delle singole classi e, considerata l'importanza che i viaggi rivestono nella formazione generale degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione del POF.

Art. 3

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione devono contribuire a:

- migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica;
- migliorare la conoscenza del proprio paese nei suoi aspetti storici, culturali e paesaggistici;
- approfondire e raccogliere documentazione su argomenti di studio di carattere storico, artistico, geografico;
- sviluppare un'educazione ecologica e ambientale;
- promuovere l'orientamento scolastico e professionale.

Art. 4

Le visite guidate dovranno avvenire nell'ambito della provincia o provincia confinante per gli alunni della prima e del primo biennio della scuola primaria, mentre per il secondo biennio della scuola primaria e per la scuola secondaria di I° grado l'ambito territoriale può essere esteso all'intera regione o ad altre regioni. I viaggi di istruzione potranno avvenire su tutto il territorio nazionale per la Scuola Primaria e sul territorio nazionale e internazionale per la Scuola Secondaria.

Gli itinerari non dovranno risultare particolarmente faticosi riguardo al chilometraggio giornaliero, onde evitare una permanenza eccessivamente lunga degli alunni nei mezzi di trasporto.

Le classi della Scuola dell'Infanzia potranno effettuare uscite didattiche sul territorio in orario scolastico o potranno effettuare un viaggio d'istruzione di un giorno.

Art. 5

Le visite e i viaggi d'istruzione vanno progettati e approvati dal Consiglio di Classe, a integrazione della normale programmazione didattico - culturale di inizio anno, sulla base degli obiettivi didattici ed educativi prefissati e approvati dal Collegio dei Docenti, il quale delibera il piano dei viaggi di istruzione sotto l'aspetto didattico raccordandolo con il Piano dell'Offerta Formativa.

La richiesta presentata dal Docente responsabile del viaggio dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- nominativo del Docente responsabile del viaggio, e di un suo sostituto (per imprevedibile assenza);
- nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15, o frazione), e dei sostituti (uno per ogni docente accompagnatore, e comunque almeno uno per ogni classe partecipante);
- numero degli alunni partecipanti e loro elenco nominativo;
- destinazione, data e durata del viaggio;
- mezzo/i di trasporto prescelto/i.

Art. 6

Considerata la necessità di garantire il completo svolgimento dei programmi di insegnamento, si ravvisa l'opportunità di contenere i viaggi entro i seguenti limiti:

- Ogni classe, durante l'anno scolastico, potrà effettuare al massimo un viaggio d'istruzione e due uscite didattiche che comportino oneri di trasporto.
- Non possono essere effettuati visite guidate e viaggi d'istruzione negli ultimi trenta giorni di scuola e in concomitanza delle riunioni collegiali (già programmate), in coincidenza della fine del quadrimestre e degli scrutini, della somministrazione delle prove INVALSI.
- Non sono vincolate dai sopraindicati termini di tempo le attività stabilite dagli Enti Istituzionali, le uscite didattiche la cui organizzazione presenti caratteristiche di estemporaneità (visite a mostre, musei, partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, ecc.), la partecipazione ad attività sportive, ad attività collegate con l'educazione ambientale e la partecipazione a concorsi e/o manifestazioni e per quelle, oltre il termine suddetto, che siano autorizzate dal Consiglio d'Istituto, purché concordati con i colleghi e autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Art. 7

Le proposte per tutte le tipologie previste devono essere definite entro il mese di ottobre. La Commissione per i viaggi di istruzione raccoglie e organizza le proposte delle varie classi o sezioni. Entro la fine del mese di novembre, il Dirigente Scolastico e la commissione per i viaggi di istruzione verificano la fattibilità del piano sotto l'aspetto organizzativo ed economico e avviano l'attività negoziale con le agenzie specializzate in turismo scolastico ai sensi dell'art. 32 del Decreto 1/2/2001 n. 44.

Per ogni meta saranno richiesti almeno tre preventivi.

Art. 8

Le visite guidate devono essere comunicate almeno due settimane prima del loro svolgimento, salvo casi eccezionali, al Coordinatore di Classe che si farà carico di avvisare tutti i componenti del Consiglio di Classe.

Art. 9

Le visite guidate non dovranno superare la durata di una giornata; i viaggi di istruzione non dovranno superare di norma la durata di 3 (tre) giorni. Solo per la realizzazione di viaggi particolari può essere previsto un limite massimo di 6 (sei) giorni.

Limitatamente alle terze classi, si potranno eccezionalmente autorizzare viaggi in Europa per la visita ad importanti organismi internazionali, ovvero viaggi connessi con manifestazioni culturali di risonanza internazionale o programmati in conseguenza dell'adesione a iniziative internazionali.

Art. 10

Destinatari dei viaggi sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. Ricordando che i viaggi e le uscite didattiche fanno parte della programmazione educativa, sarà cura della scuola proporre iniziative alle quali, sia per problemi economici che per altri motivi, possano effettivamente partecipare tutti gli alunni della classe. Non sarà ammesso lo svolgimento dell'iniziativa se non parteciperà almeno la metà più uno degli alunni di ciascuna classe. Nel caso in cui per motivi disciplinari il consiglio di classe decida di non far partecipare alcuni alunni al viaggio d'istruzione, il calcolo del numero dei partecipanti verrà fatto senza tener conto di tali alunni.

Art.11

Si possono organizzare viaggi di istruzione in Italia o all'estero di più giorni finalizzati al potenziamento delle lingue straniere o alla conoscenza di opere o luoghi di particolare interesse.

Al viaggio possono partecipare gli alunni delle terze o seconde classi della Scuola Secondaria di primo grado (min 12, max 20 alunni), segnalati dai vari Consigli di classe, che:

- hanno fatto registrare una frequenza regolare
- non hanno ricevuto, durante l'anno scolastico in corso, provvedimenti disciplinari
- hanno riportato nei due anni precedenti una valutazione finale non inferiore a sette.

Nel caso di richieste di partecipazione in esubero, si darà la precedenza agli alunni che hanno dimostrato maggiore predisposizione verso l'ambito disciplinare oggetto del viaggio.

Art. 12

Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono esonerati dalla frequenza scolastica. Per questi alunni la scuola effettuerà attività didattiche alternative (recupero o approfondimento) oppure tali alunni frequenteranno le lezioni in classi parallele.

Art. 13

Al fine di ridurre i costi del viaggio è opportuno accorpate le classi che viaggiano con identica meta e analogo mezzo di trasporto, sempre che gli studenti partecipanti rientrino nella stessa fascia d'età e siano accomunati dalle stesse esigenze formative.

Art. 14

Per raggiungere gli obiettivi prefissati e promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli e orientarli sul contenuto del viaggio.

Art. 15

Il Consiglio di classe valuterà la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari.

Art. 16

Il numero dei partecipanti all' "uscita" (alunni e accompagnatori), nel caso questa si effettui a mezzo pullman, non deve rigorosamente superare il numero dei posti indicati dalla carta di circolazione dell'automezzo.

Art. 17

Ove non previsto nella polizza assicurativa generale, si ritiene opportuno verificare se l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporto prescelta preveda una clausola assicurativa per eventuali rinunce a causa di eventi straordinari (per es. eventi atmosferici, ecc.) che rendano impossibile l'uscita stessa con conseguente perdita delle somme già versate all'agenzia o alla ditta di trasporti.

Art. 18

La scelta delle agenzie e dei vettori viene effettuata anche sulla base delle relazioni presentate dai docenti accompagnatori nel corso dell'ultimo anno scolastico, dalle quali è possibile evincere se le agenzie vincitrici delle precedenti gare d'appalto hanno dato prova di serietà e professionalità, nel rispetto delle norme che governano la materia dei viaggi d'istruzione. Nel presentare l'offerta l'agenzia proponente si impegna all'osservanza del vigente regolamento sui viaggi d'istruzione.

Art. 19

Nel caso ci si avvalga di agenzie di viaggio è necessario rivolgersi a strutture in possesso di licenza di categoria A-B e di una Ditta di autotrasporto che produca documentazione attestante tutti i requisiti prescritti dalla C.M. 291 prot. N° 1261 comma 9.8 del 14/10/1992 in relazione all'automezzo usato.

Art. 20

Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) alle "uscite", devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art. 21

La partecipazione alle "uscite" rimane limitata agli alunni e al personale. Non è consentita la partecipazione dei genitori, fatta eccezione per i soli genitori delle sezioni di Scuola dell'Infanzia e per situazioni particolari dovute a condizioni personali degli alunni. L'eventuale presenza dei genitori non sostituisce la presenza obbligatoria degli insegnanti. I genitori che partecipano devono documentare per scritto il possesso di una propria copertura assicurativa e rilasciare apposita dichiarazione di esonero dell'Istituto da ogni responsabilità per infortuni o incidenti di qualsiasi natura che si dovessero verificare nei loro confronti.

Art. 22

Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione (di più giorni), approvati dall'Istituzione scolastica, né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e sollevierà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.

Art. 23

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente al quale può essere affiancata un'altra figura scolastica, la cui scelta sarà opportunamente motivata. Non è esclusa la partecipazione del dirigente scolastico, tenuto conto degli aspetti positivi che la sua persona rappresenta per gli alunni e per eventuali contatti con autorità.

Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi di istruzione, i docenti accompagnatori devono aver dato la disponibilità, appartenere alla classe e possibilmente avere affinità con l'ambito disciplinare attinente al viaggio.

Art. 24

Per le visite e i viaggi d'istruzione, si stabilisce che, di norma, gli accompagnatori siano due, se il viaggio riguarda un'unica classe, uno ogni quindici alunni, se le classi sono in numero maggiore. Nel caso di partecipazione di studenti portatori di handicap o di patologie che richiedano particolari cure e attenzioni,

deve essere assicurata la presenza, specificamente dedicata, di un docente accompagnatore. Eventuali deroghe saranno valutate dal Dirigente.

Art. 25

La scelta degli accompagnatori spetta al Dirigente, il quale valuterà in base alle disponibilità emerse dal Consiglio di classe e alle necessità dell'avvicendamento dei docenti accompagnatori. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà, per quanto possibile, alla sua sostituzione con l'insegnante di riserva previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore.

Art. 26

Il docente accompagnatore predisponde l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, raccoglie e consegna in Segreteria i moduli per l'autorizzazione al viaggio degli alunni.

Art. 27

Durante il viaggio l'accompagnatore è tenuto all'obbligo della vigilanza degli alunni con l'assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 ("culpa in vigilando") del Codice Civile, con l'integrazione di cui all'art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave. L'incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio: il docente che accompagna gli alunni nel corso delle "uscite" didattiche deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l'attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono durante lo svolgimento delle lezioni. In concreto esse riguardano l'incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente provocati a terzi a causa dei comportamenti dei medesimi alunni. In entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla tutela di un soggetto: l'alunno di minore età.

Art. 28

I Docenti accompagnatori, a viaggio d'istruzione concluso, sono tenuti a informare il Dirigente Scolastico e gli Organi Collegiali tramite relazione, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso dei viaggi, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

Art. 29

Per le uscite a carattere sportivo è richiesta la presenza di un docente di educazione fisica.

Art. 30

Per i viaggi d'istruzione all'estero, è auspicabile che almeno uno degli accompagnatori conosca la lingua del paese visitato o la lingua inglese.

Art. 31

Per ogni viaggio d'istruzione uno dei docenti accompagnatori funge da responsabile del viaggio.

Il capocomitiva: garantisce il rispetto del programma e assume le opportune decisioni nei casi di necessità, consulta tempestivamente il Dirigente Scolastico ogni volta si renda opportuno o necessario.

Il responsabile del viaggio è tenuto a relazionare al Dirigente Scolastico verbalmente o per iscritto sia gli aspetti didattici sia la qualità del servizio.

Art. 32

Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento d'Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti, delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal patto di corresponsabilità compresi nel regolamento d'Istituto: eventuali danni saranno risarciti dalle famiglie.

Art. 33

Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome.

Eventuali episodi di violazione del regolamento di disciplina segnalati nella relazione dai docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede. Sarà comunque compito del Consiglio di Classe valutare anche il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d'istruzione. Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione a successivi viaggi d'istruzione.

Art. 34

Gli studenti durante i viaggi sono tenuti al rispetto delle regole indicate dai docenti, anche se non sono docenti della classe, in particolare a:

- rispettare l'ambiente inteso sia come paesaggio naturale che come strutture (pullman, musei, ...);
- rispettare le esigenze altrui;
- non allontanarsi dai luoghi visitati.

Art. 35

Sarà cura delle famiglie:

- ✓ compilare il modulo di adesione all'iniziativa con consapevolezza che l'adesione risulta vincolante;
- ✓ versare le quote previste nei tempi definiti secondo le modalità comunicate;
- ✓ accompagnare e riprendere gli studenti con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati.

Art. 36

La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure previste dalla normativa specifica attraverso il bilancio d'Istituto nel quale devono confluire gli importi versati dagli alunni. Non è consentita gestione extra bilancio.

Art. 37

Le spese di realizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione sono a carico dei partecipanti.

Le quote di partecipazione saranno versate da parte dei genitori sul conto corrente intestato alla scuola e sarà consegnata, all'insegnante responsabile, l'attestazione dell'avvenuto pagamento

Per i viaggi di due/tre giorni sarà richiesto un acconto da versare, mentre il saldo dovrà essere versato quindici giorni prima dello svolgimento della gita. Solo per le visite guidate e uscite didattiche riguardanti la Scuola Primaria, per agevolare le famiglie, il docente responsabile avrà cura di raccogliere le quote dagli alunni (l'importo sarà versato, dal rappresentante di classe, in unica soluzione sul c/c di tesoreria dell'Istituto) e consegnare in Segreteria copia dell'elenco degli alunni paganti.

Il docente referente provvede a trattenere le somme necessarie per pagamento di ingressi musei, guide o quant'altro da versare in loco; riporterà uniti alla relazione finale tutte le ricevute delle spese sostenute e la rendicontazione dell'uscita effettuata. I pagamenti dei costi dei viaggi e delle visite guidate saranno effettuati dagli Uffici di Segreteria, dietro presentazione di fattura o altro documento giustificativo.

Art. 38

Per tutti i viaggi si deve tener conto dell'esigenza di contenere le spese per evitare un eccessivo onere per le famiglie. Si deve tener conto altresì della possibilità di usufruire di facilitazioni e di gratuità concesse da Amministrazioni o Enti statali, locali e privati.

Art. 39

Le eventuali rinunce, dopo l'approvazione del progetto, devono avere carattere eccezionale ed essere motivate. Le rinunce che intervengano dopo che è stato stipulato il contratto con l'Agenzia comportano il pagamento delle penali previste.

Art. 40

All'alunno che non possa partecipare per sopravvenuti, seri e documentati motivi, verrà rimborsata la quota-parte relativa ai pagamenti diretti quali biglietti di ingresso, pasti ecc.; non saranno invece rimborsati tutti i costi (pullman, guide...).

Art. 41

Per la scelta del mezzo di trasporto è consigliato l'utilizzo di tutti i mezzi pubblici, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano. Qualora venga scelto il pullman quale mezzo di trasporto, dovranno essere acquisiti agli atti tutti i documenti previsti dalla normativa.

Art. 42

L'individuazione delle Ditte di trasporto e delle Agenzie di Viaggi a cui chiedere i preventivi di spesa compete al Dirigente Scolastico e alla Direzione Amministrativa. La scelta dei mezzi di trasporto e dei fornitori di servizi non dovrà basarsi esclusivamente sul profilo finanziario, ma terrà in considerazione tutti gli elementi che possano garantire massima sicurezza, affidabilità e complessiva convenienza.

La realizzazione del viaggio sarà affidata di norma ad agenzie e/o trasportatori operanti sul territorio e di comprovata professionalità

Art. 43

Il Collegio Docenti individua, mediante il presente Regolamento, i criteri e le finalità generali da seguire nella programmazione dei viaggi di istruzione e delle uscite formative.

Il Consiglio di Classe, d'intesa con il Dirigente scolastico, programma le attività e gli obiettivi didattici, propone le mete, definisce il periodo e la durata, esamina gli aspetti organizzativi ed economici delle iniziative.

La Commissione "Visite d'istruzione" monitora le diverse fasi della programmazione coordinando la realizzazione delle iniziative elaborate nei singoli Consigli di Classe.

Gli Allievi sono invitati a collaborare nella preparazione dei materiali, dei documenti e delle attività necessarie allo svolgimento del viaggio.

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto approvano il piano delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione.

Art. 44

Per prevenire episodi vandalici, all'inizio e alla fine del viaggio controllare, insieme al conducente, le condizioni del pullman; se si verificheranno danni o sottrazioni di componenti d'arredo del pullman, quali tende, posacenere, sedili, braccioli, poggiatesta, luci di cortesia, plafoniere ecc., il danno economico sarà addebitato all'intero gruppo, se non sarà individuato il responsabile.

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I VIAGGI D'ISTRUZIONE DI PIU' GIORNI

A) RESPONSABILITÀ DELLA FAMIGLIA.

B) REGOLE DA RISPETTARE E COMPORTAMENTI VIETATI DURANTE IL VIAGGIO E SOGGIORNO.

C) VERIFICA IN ITINERE.

D) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A) RESPONSABILITÀ DELLA FAMIGLIA.

1. La famiglia è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso di allergie/asma/intolleranze o problemi di salute importanti e a controllare che il/la figlio/a porti con sé i farmaci appositi.
2. La famiglia è responsabile di eventuali aggravamenti di salute, crisi, ricoveri ecc., in caso non abbia informato i docenti su problemi di salute prima della partenza oppure non abbia messo nella valigia del

figlio i farmaci appositi.

3. La famiglia deve dare al figlio i farmaci che assume di solito per disturbi lievi (es. Tachipirina, Vivin C, Aspirina, farmaci per mal di gola, ecc.).

B) REGOLE DA RISPETTARE E COMPORAMENTI VIETATI DURANTE IL VIAGGIO E SOGGIORNO.

Qui di seguito vengono elencate le regole di comportamento a cui attenersi per la buona riuscita dei viaggi d'istruzione e i comportamenti scorretti o iniziative personali non autorizzate che saranno sanzionati, al ritorno dal viaggio, con provvedimenti disciplinari, in base alla violazione delle norme del Regolamento d'Istituto e del presente Regolamento.

1. Tenere sempre con sé: Indirizzo e numero telefonico dell'albergo, programma del viaggio ed eventuale mappa, se prevista e farmaci salvavita, se necessari.

2. A bordo del pullman: riporre lo zaino nel bagagliaio, è possibile tenere in pullman solo un piccolo marsupio e farmaci salvavita. Restare sempre seduti durante la marcia, con le cinture di sicurezza allacciate. In caso di viaggi naturalistici in oasi parchi, cambiarsi le scarpe sporche prima di salire in pullman.

Comportamenti vietati: consumare cibi e bevande, disturbare conducente e passeggeri con cori rumorosi e irrispettosi, mettere i piedi sui sedili, gettare carta a terra (utilizzare gli appositi cestini per i piccoli rifiuti), evitare episodi vandalici come: danni o sottrazioni di componenti d'arredo del pullman, quali tende, posacenere, sedili, braccioli, poggiatesta, luci di cortesia, plafoniere ecc. Il danno economico sarà addebitato all'intero gruppo, se non sarà individuato il responsabile.

3. Sistemazione alberghiera: All'arrivo in albergo, verificare se vi sono danni nelle camere insieme a un docente e comunicarlo alla reception; prima della partenza per il ritorno, eventuali danni agli arredi non presenti all'arrivo, saranno addebitati a tutti gli occupanti la camera, se non sarà individuato il responsabile.

Comportamenti vietati: Parlare a voce alta nelle camere e nei corridoi, sbattere le porte, sporgersi da finestre o balconi, uscire dalla propria camera in abbigliamento da riposo notturno e/o discinto, uscire dalla propria camera dopo l'orario concordato con i docenti, uscire dall'albergo senza essere accompagnati da un docente, usare oggetti di natura offensiva (coltelli, armi, armi-giocattolo, fionde, ecc.).

Le ore notturne sono dedicate al riposo, per questo motivo la sera, gli studenti non possono uscire dalla propria camera dopo l'orario concordato con i docenti per il riposo notturno: in qualsiasi momento i docenti potranno fare un controllo delle camere e gli studenti sono tenuti ad aprire la porta immediatamente dopo che essi avranno bussato.

Nel caso fosse richiesto l'intervento dei docenti dal portiere di notte o da altri ospiti dell'albergo, a causa di comportamenti rumorosi o irrispettosi, il fatto costituirà un aggravante nel momento della sanzione disciplinare che sarà data dal Consiglio di Classe al ritorno dal viaggio.

4. Denaro: Non tenere denaro o oggetti di valore in portafogli, tasche, zaini, valigie, borse o in pullman, ma in un borsellino anti-scippo appeso al collo sotto la maglia o giacca. In luoghi affollati indossare lo zaino davanti al corpo, non sulle spalle. In caso di furto/smarrimento di oggetti, responsabile è il proprietario e si sposterà denuncia alle autorità competenti.

5. Pranzo: Generi alimentari si acquistano e si consumano tutti insieme nei momenti e luoghi concordati con i docenti e non durante tutta la giornata. Il pranzo non organizzato, cosiddetto "libero", deve essere consumato tutti insieme nel momento e luogo concordati. Nel caso il luogo, al chiuso o all'aperto, non contenga tutti gli studenti, i docenti si divideranno per assicurare la sorveglianza ai diversi gruppi. Ogni spostamento dal gruppo di riferimento o altre iniziative personali non autorizzate saranno sanzionate con provvedimenti disciplinari. Il comportamento durante i pasti deve essere rispettoso dei luoghi e delle persone che li frequentano

Abbigliamento. Portare: ombrello, scarpe comode e di ricambio in caso di pioggia, abbigliamento a strati. L'abbigliamento deve essere decoroso e consono ai luoghi da visitare.

Telefono. Durante le visite i cellulari devono essere spenti, è permesso usarli solo nei seguenti momenti: dopo i pasti (colazione, pranzo e cena) e in camera; l'uso del cellulare in momenti non permessi prevede il ritiro del cellulare stesso e la riconsegna a un genitore dopo il ritorno dal viaggio.

Comportamenti vietati: Disturbare durante le visite, telefonare/rispondere al telefono, mandare/leggere messaggi, nei momenti non consentiti, allontanarsi volontariamente dal gruppo, attardarsi in un luogo. Controllare che: venga rispettato il divieto di foto/riprese previsto in luoghi d'arte o religiosi, non venga violata la privacy di persone o compagni consenzienti e non, tramite foto/riprese non autorizzate, illegali o di cattivo gusto, anche per semplici scherzi.

C) VERIFICA IN ITINERE

Il viaggio d'Istruzione è attività didattica fuori dalla scuola, quindi bisogna portare penne e block notes, ascoltare le guide con attenzione e prendere appunti, svolgere le attività assegnate, mantenere un comportamento consono a una lezione. Si consiglia di tenere un diario di bordo.

I docenti, attraverso l'osservazione degli studenti, verificheranno il loro grado di coinvolgimento, le attività svolte sul campo, l'interesse e l'attenzione nell'ascolto delle guide, il comportamento durante le attività. Al ritorno sarà verificata l'efficacia del viaggio tramite attività di verifica di vario tipo.

D) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Al ritorno dal viaggio, sentiti gli accompagnatori, il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, sanzionerà eventuali violazioni del Regolamento, con provvedimenti disciplinari che potranno essere individuali, di gruppo o per l'intera classe nel caso non vengano individuati i singoli responsabili.

I provvedimenti disciplinari potranno essere di vario tipo: nota disciplinare individuale, sospensione individuale o di più studenti, divieto di partecipazione di singoli studenti alle uscite didattiche per il resto dell'anno scolastico, divieto di uscite didattiche dell'intera classe per il resto dell'anno scolastico, divieto di partecipazione di singoli studenti al viaggio d'Istruzione nell'anno scolastico successivo.

Il presente regolamento, sostituisce il precedente, è approvato dal Collegio dei docenti in data 26/01/2015, **Delibera n. 4**, e dal Consiglio d'Istituto in data 27 Gennaio 2015, **Delibera n. 3**, per quanto concerne gli aspetti organizzativi e amministrativi.

Il presente regolamento è in vigore a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che lo hanno approvato.

Per gli aspetti generali e per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente le cui disposizioni in materia di viaggi di istruzione sono contenute in diversi orientamenti normativi, in particolare: nella C M n° 253 del 14.08.1991; nella C M n° 291 del 14.10.1992; nella O M n° 132 del 15.05.1990, nella C M n° 623 del 02.10.1996; nel D. lgv n° 111 del 17.03.1995 che dà attuazione alla Direttiva 314/90/CEE concernente i pacchetti turistici e in ogni loro eventuale successiva modificazione e integrazione.

Il presente Regolamento resta affisso all'Albo dell'Istituto nei modi di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Massimo Spampinato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia Abramo

Catania, 27 Gennaio 2015